2026/2263

8.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2263 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 2026

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina [1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2) Nelle conclusioni dei 18 e 19 giugno 2026 il Consiglio europeo ha ribadito il suo perdurante e fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione continuerà a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione, in coordinamento con i partner che condividono le stesse idee e con gli alleati, un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico globale. Il Consiglio europeo ha condannato fermamente la recente grave escalation da parte della Russia, compresi gli attacchi su larga scala con missili e droni contro civili in Ucraina. Il Consiglio europeo ha inoltre espresso la prontezza dell'Unione ad aumentare la pressione sulla Russia, anche adottando ulteriori sanzioni.

(3) In considerazione della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che una persona debba essere aggiunta all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

[1] GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE

ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«2121.	Olga Alekseevna BELYAVTSEVA Russo: Ольга Алексеевна БЕЛЯВЦЕВА	Carica: donna d'affari, imprenditrice, proprietaria delle società Agronom-Sad, Biplast, Assol, Everest, Evermount Capital Group Data di nascita: 25.10.1969 Luogo di nascita: Lipetsk, ex RSS russa (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: femminile Numero di passaporto: 768613166 (Federazione russa)	Olga Alekseevna Belyavtseva è una donna d'affari russa, un'imprenditrice e proprietaria delle società Agronom Sad, Biplast, Assol, Everest e Evermount Capital Group. Le sue società operano nei settori agricolo, manifatturiero, finanziario, della consulenza, dell'edilizia e immobiliare. Secondo quanto afferma, la sua società Agronom Sad occupa una posizione di primo piano nel settore agricolo russo e ha ricevuto sovvenzioni dal governo russo. Pertanto, Olga Alekseevna Belyavtseva è una donna d'affari di spicco che opera in Russia e una donna d'affari attiva in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.	8.10.2026».